

## Il sistema comunitario di scambio di quote di emissioni

Giovanna Golini

Con l'adozione della Direttiva 2003/87/Ce, dal 1 gennaio 2005, diventa operativo nella U.E. il "sistema comunitario", un "meccanismo flessibile" ispirato all'art.17 del protocollo di Kyoto, mirante a ridurre i costi di abbattimento delle emissioni di gas serra.

In virtù di tale sistema, tutti gli impianti ad alto consumo energetico elencati nell'Allegato I della direttiva – vale a dire stabilimenti siderurgici, centrali elettriche, raffinerie di petrolio, cartiere, vetrerie e cementifici - potranno esercitare la loro attività, solo se muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dalle autorità competenti. I soggetti onerati, tuttavia, potranno rispettare i limiti di emissione loro imposti, riducendo direttamente le loro emissioni ovvero acquistando quote assegnate ad altre imprese nazionali o estere. A parità di risultato ambientale conseguito, il sistema comunitario - aumentando la flessibilità operativa dei soggetti obbligati e stimolando l'innovazione tecnologica volta alla ricerca di soluzioni economicamente più convenienti - dovrebbe dunque ridurre i costi di abbattimento delle emissioni del 35%.

Il nuovo meccanismo flessibile europeo verrà applicato anche dai paesi aderenti alla U.E. nel maggio 2004 ed annovera tra i suoi tratti caratteristici: l'attribuzione a titolo gratuito delle quote di emissione (metodo di assegnazione "*grandfathering*"); l'allocazione di tali quote ai produttori (fase *upstream* del processo produttivo) ed, infine, il campo di applicazione inizialmente limitato alla CO<sub>2</sub>, ma suscettibile di estensione a tutti i gas contemplati dal protocollo di Kyoto.

La direttiva 2003/87/Ce impone agli Stati Membri di elaborare - entro il 31 marzo 2004 - piani di assegnazione nazionali, indicanti le quote complessive di emissioni di CO<sub>2</sub> distribuite alle imprese ad alto consumo energetico. Sulla base dei criteri indicati nell'Allegato III della medesima direttiva, pertanto, dal 2005 al 2007, gli Stati membri assegneranno gratuitamente il 95% dei diritti di emissione commerciabili e, tra il 2008 ed il 2012, il 90% di tali diritti.

I diritti di emissione potranno essere scambiati tra imprese ubicate nella U.E. o in paesi terzi con cui l'Unione dovesse, negli anni venturi, stipulare accordi di mutuo riconoscimento delle quote di emissioni.

Ogni diritto legittima l'emissione di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente ed ha validità limitata al periodo in cui viene rilasciato. Non è pertanto prevista la bancabilità dei diritti oltre il triennio o quinquennio di assegnazione.

Uno dei punti di forza della direttiva 2003/87/Ce è rappresentato dal meccanismo sanzionatorio delineato dall'art.16 che, non solo detta agli Stati membri i principi cui ispirarsi nel predisporre le specifiche sanzioni (efficacia, proporzionalità, deterrenza e pubblicità delle condotte illegittime), ma prevede altresì pesanti obblighi a carico dei soggetti che violano la

normativa. Oltre al pagamento di considerevoli ammende - pari a 40 e 100 euro per tonnellata di CO<sub>2</sub> emessa illegittimamente, rispettivamente nel primo triennio (2005-2007) e nei quinquenni successivi - il menzionato articolo 16 impone ai soggetti che superano i limiti di emissione loro assegnati, l'obbligo di restituire un numero di quote corrispondenti alle emissioni in eccesso, privandoli quindi della fruizione dell'intera quota loro spettante, nell'anno successivo a quello della violazione.

Il regime sanzionatorio sopraccennato è accompagnato da vari meccanismi di controllo e verifica, tra cui l'obbligo degli Stati di mantenere dei registri sulle transazioni di quote di emissione.

Il "sistema comunitario" - imponendo agli Stati membri di fissare limiti assoluti per le emissioni di gas serra al loro interno - assicura il raggiungimento di risultati ambientali pressoché certi. Tuttavia, al fine di salvaguardare l'integrità e l'efficacia del nuovo meccanismo flessibile europeo, dovrebbe essere assicurato il coordinamento tra esso e le altre misure internazionali e comunitarie di tutela ambientale, aventi obiettivi, strategie e campo di applicazione parzialmente coincidenti con quelli del nuovo regime.

In particolare, sono state espresse perplessità sul rapporto tra il "sistema comunitario" ed il regime di *emission trading*, applicabile in seguito all'entrata in vigore del protocollo di Kyoto, nonché sulla proposta della Commissione Europea relativa al riconoscimento, in termini di diritti di emissione, dei crediti risultanti dall'applicazione degli altri meccanismi flessibili previsti dal medesimo protocollo.

Compatibilità ed integrazione del "sistema comunitario" con analoghe politiche e misure ambientali si impongono del pari a livello nazionale.

### Spunti bibliografici

- Direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio. Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 25 ottobre 2003 n. L 275.
- Protocollo di Kyoto alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici dell'11 dicembre 1997.
- Commissione Europea, *Libro Verde sullo scambio dei diritti di emissione di gas ad effetto serra all'interno dell'Unione Europea*, (COM/00/87).
- The European Cement Association, *Energy intensive industries' concerns regarding the proposed emissions trading directive*, sul sito internet: [www.cembureau.be](http://www.cembureau.be).
- Giovanna Golini, *Il Protocollo di Kyoto ancora nel limbo*. Ambiente. Consulenza e pratica per l'impresa. IPSOA. n. 6/2001.
- Giovanna Golini, *Il Sesto Programma comunitario di azione in materia di ambiente*, Ambiente. Consulenza e pratica per l'impresa. IPSOA n. 12/2002.